



STUDIO LEGALE RIGHETTI

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

P.IVA E C.F. 02905400103

WWW.STUDIOLEGALERIGHETTI.IT

NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI CIRCOLARE N. 02/18 (2° SEMESTRE 2018)

CONTRATTO DI TRASPORTO – FURTO DELLA MERCE – SOSTA NOTTURNA E MANCATE CONTRARIE ISTRUZIONI DEL MITTENTE

TRIBUNALE DI MILANO – sentenza del 25 settembre 2018

Nuova pronuncia in tema di responsabilità del vettore in caso di furto della merce a lui affidata per il trasporto.

Come già ampiamente evidenziato nelle precedenti circolari la giurisprudenza è oramai concorde nel ritenere che il furto non rappresenti di per sé un'ipotesi di caso fortuito trattandosi di un rischio assolutamente prevedibile che il vettore, in qualità di operatore professionale, è tenuto ad evitare organizzando e proteggendo adeguatamente il viaggio e la merce.

In questo caso il furto era avvenuto durante una sosta del mezzo e il Tribunale ha ritenuto la responsabilità del vettore.

Tuttavia è stata qui esclusa una sua colpa grave in quanto si trattava di viaggio molto lungo e, secondo il giudice, la sosta notturna non era evitabile alla luce della normativa che impone pause e riposi obbligatori durante il viaggio per gli autisti.

Inoltre, dal documento di trasporto non emergeva l'ingente valore del carico, né erano state date al vettore speciali istruzioni di urgenza o atte ad evitare le soste o ad adoperare particolari cautele.

Il vettore è stato quindi condannato a risarcire il danno non integralmente ma solo nei limiti di legge.

CONTRATTO ASSICURATIVO – PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO – BUONA FEDE CONTRATTUALE

CORTE DI CASSAZIONE - sentenza n. 23069 del 26 settembre 2018

Interessante ordinanza della Corte di Cassazione applicabile, in generale, a tutti i rapporti contrattuali in materia assicurativa.

Nel caso di specie, i beneficiari di una polizza (in questo specifico caso una polizza "vita") avevano richiesto la condanna della compagnia di assicurazione in quanto la stessa non aveva avvisato i contraenti dell'approssimarsi del termine biennale di prescrizione.

HEAD OFFICE

GENOVA

PIAZZA CORVETTO 1/7
16122 GENOVA
TEL. 010.831.81.81
FAX. 010.831.75.04

GENOA@STUDIOLEGALERIGHETTI.IT

MILANO

VIA MANARA 5
20122 MILANO
TEL. 02.54.11.86.57
FAX. 010.831.75.04

GENOA@STUDIOLEGALERIGHETTI.IT

LA SPEZIA

VIALE ITALIA, 121/8
18124 LA SPEZIA
TEL. 010.831.81.81
FAX. 010.831.75.04

RIGHLAW@TIN.IT

IN COLLABORAZIONE:

TRIESTE

AVV. MASSIMILIANO RIMABOSCHI
VIALE XX SETTEMBRE, 12
34125 TRIESTE
TEL. 040.064.17.02
FAX. 040.064.07.96

Nel caso specifico, prescrittosi il diritto all'indennizzo, le somme erano state devolute al fondo per le vittime delle frodi finanziarie, ai sensi della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

I beneficiari domandavano la condanna della compagnia poiché quest'ultima, in violazione dei doveri di correttezza e di buona fede, non aveva avvisato i contraenti dell'imminente maturare della prescrizione, e del conseguente rischio di perdita del capitale.

La Corte, tuttavia, ha respinto la domanda dei ricorrenti, affermando che il dovere di buona fede tra le parti di un contratto non può comportare un obbligo a carico dell'assicuratore di informare il contraente che la scadenza del termine di prescrizione del diritto all'indennizzo è imminente. Ciò in quanto tale presunto obbligo da un lato travalicherebbe il limite dell'interesse proprio della compagnia di assicurazione e, d'altro, non farebbe parte del programma contrattuale e ne snaturerebbe perciò la causa giuridica, trasformando l'assicuratore, a ben vedere, in un mandatario del contraente.

Per concludere, secondo la Corte, i doveri di correttezza e buona fede previsti non impongono al debitore di avvertire il creditore dell'imminente scadenza del termine di prescrizione del suo credito.

DOGANA – DAZI DOGANALI – VALORE IN DOGANA – RETTIFICA VALORE – CONTRADDITORIO

CORTE DI CASSAZIONE - sentenza n. 23246 del 27 settembre 2018

Ulteriore caso interessante in tema di dazi doganali, questa volta relativo alla determinazione del valore della merce importata.

Nel caso in esame, la Dogana aveva contestato a una società italiana il valore di una partita di borse di origine cinese dichiarato al momento dell'importazione, affermando che suddetto valore fosse "di gran lunga inferiore" rispetto al valore medio di merce simile risultante dalla banca dati M.E.R.C.E.

L'Autorità doganale aveva quindi evidenziato tale scostamento alla società importatrice e inviato alla stessa una richiesta di chiarimenti, rimasta tuttavia senza riscontro.

Investita della decisione, la Corte ha accolto la richiesta della Dogana.

Nel caso in esame, secondo la Corte, erano giustificati i dubbi dell'Amministrazione doganale, a fronte della differenza tra il valore dichiarato e quello ritraibile dalla media di beni simili classificati nella banca dati M.E.R.C.E., rispetto al quale il primo, appunto, risultava "di gran lunga inferiore" al secondo:

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, una rilevante differenza di prezzo tra quello dichiarato e quello medio statistico è sufficiente a giustificare il rigetto da parte della Dogana del valore dichiarato in sede di importazione.

Tuttavia, qualora le autorità doganali abbiano fondati dubbi sul valore dichiarato, per potersi discostare da questo, devono comunque sempre prima chiedere informazioni supplementari e sollecitare il contraddittorio con l'interessato e solo in mancanza dei necessari chiarimenti, possono ricorrere ai metodi di valutazione sussidiari previsti dal Codice Doganale dell'Unione.

**COSTI MINIMI AUTOTRASPORTO – ART. 83 BIS D.L. 112/2008
(CONVERTITO IN L. 133/2008) – ONERE PROBATORIO**

TRIBUNALE DI MILANO - sentenza del 10 ottobre 2018

Interessante pronuncia in tema di "costi minimi" nell'autotrasporto - rimasti come noto in vigore dal 1° luglio 2008 fino al 1° gennaio 2015 - e fonte di tanti contenziosi tra committenza e autotrasportatori.

Come già evidenziato in precedenti nostre circolari (si vedano le nn. 02/14, 02/16 e 02/17), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea prima, e la Corte Costituzionale poi, si sono espresse più volte sui cd. "costi minimi" dell'autotrasporto, riconoscendo sostanzialmente legittimi solo quelli emessi dal Ministero dei Trasporti e non anche quelli emessi dall'Osservatorio dell'Autotrasporto.

In questa vertenza, seguita direttamente dal nostro studio, un autotrasportatore aveva richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo avente ad oggetto una considerevole somma (varie centinaia di migliaia di euro) a titolo di costi minimi a suo dire non rispettati dal Committente.

Il Tribunale, nel rigettare la richiesta dell'autotrasportatore, ha evidenziato come la richiesta degli adeguamenti tariffari relativi a prestazioni di trasporto presupponga, necessariamente, che l'autotrasportatore dia la prova dell'effettuazione di detti trasporti e di averli eseguiti in forza di un contratto; ciò al fine di poter anche accertare quali fossero le tariffe contrattuali concordate fra le parti e poterle così comparare con gli eventuali maggiori costi minimi astrattamente applicabili. Il sostenere inoltre che le tariffe concordate siano quelle indicate nelle fatture emesse dal vettore non è a tal fine sufficiente ove l'autotrasportatore non fornisca al contempo quantomeno la prova che dette fatture gli siano state pagate.

**CONTRATTO DI TRASPORTO MARITTIMO – PERDITA DELLA MERCE –
RIZZAGGIO INADEGUATO**

CORTE D'APPELLO DI GENOVA - sentenza del 12 novembre 2018

Una compagnia marittima veniva incaricata del trasporto su nave di n. 5 imbarcazioni da diporto dagli Stati Uniti a Genova. Le imbarcazioni venivano quindi

posizionate "on deck" sul ponte della nave unitamente ad altra merce. Durante il viaggio la nave incontrava condizioni meteo pessime ma non eccezionali per una traversata nel periodo invernale, ossia mare forza 6 e onde alte circa 4-6 metri.

A seguito delle condizioni meteo avverse, le 5 imbarcazioni trasportate cadevano dal ponte nave fin dentro alla stiva, danneggiandosi irreparabilmente.

A seguito di accertamenti eseguiti nel contraddittorio di tutte le parti coinvolte, il consulente tecnico d'ufficio (CTU) nominato dal Tribunale concludeva che la collocazione a bordo delle imbarcazioni era stata tale da non consentire un adeguato rizzaggio delle stesse per insufficienza di spazio. Secondo il CTU, in particolare, non erano state utilizzate catene ma solo fasce tessili, da sole non idonee per affrontare una traversata atlantica a fine inverno.

La Corte di Appello ha quindi preliminarmente respinto la tesi della compagnia marittima che si trattasse di danni dovuti a "fortuna di mare", in quanto le condizioni meteo dovevano essere considerate prevedibili e non eccezionali nell'Oceano Atlantico d'inverno.

Accertata la responsabilità del vettore marittimo, la Corte d'Appello ha tuttavia confermato la decisione di primo grado che aveva escluso la sussistenza di una colpa grave della compagnia marittima e perciò limitato la responsabilità a 2 Diritti speciali di prelievo per chilogrammo lordo come previsto dalla Convenzione di Bruxelles del 1924 sulla polizza di carico e successivi Protocolli (cd. Hague-Visby Rules). I giudici di appello, infatti, hanno ritenuto che, sebbene negligente, il vettore non avesse agito con la consapevolezza di porre in essere un sistema di rizzaggio così inadeguato da far ritenere probabile il verificarsi della perdita del carico.

DOGANA – DAZI DOGANALI – CLASSIFICAZIONE TARIC – CRITERI – USO PREVISTO E NON USO POSSIBILE

CORTE DI CASSAZIONE - sentenza n. 29537 del 16 novembre 2018

La sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha avuto l'occasione di soffermarsi sul tema della Taric (tariffa integrata comunitaria).

Nel caso di specie, una società italiana aveva importato in esenzione dazio e con l'IVA agevolata alcuni apparecchi a motore da Taiwan, indicando come nomenclatura combinata merci quali "carrozzelle e altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione" e come "parti di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi".

In esito a controllo a posteriori, tuttavia, l'Agenzia delle dogane aveva invece classificato i dispositivi come "autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti

principalmente per il trasporto di persone”, rettificando quindi la dichiarazione e chiedendo il pagamento dei dazi e della maggiore IVA.

La Corte di Cassazione, investita del caso, ha accolto il ricorso dell’importatore affermando il principio di diritto per il quale la classificazione doganale tiene conto non già dell’uso eventualmente praticato o praticabile ma soltanto dell’uso previsto dal dispositivo, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto alla data della sua importazione.

È alle caratteristiche oggettive degli apparecchi importati, dunque, che bisognava guardare, e non già alla circostanza che i veicoli in questione potessero essere eventualmente utilizzati anche da persone non invalide, come invece sostenuto dalla Dogana.

In altre parole, al momento della compilazione della dichiarazione doganale, l’importatore deve quindi far riferimento alle caratteristiche oggettive del prodotto e non agli eventuali diversi utilizzi astrattamente applicabili.

In tal senso, ha da ultimo evidenziato la Corte, vengono spesso in aiuto dell’operatore i vari Regolamenti Europei ad hoc finalizzati proprio a chiarire l’uso previsto dei singoli prodotti e la relativa classificazione Taric.

CONTRATTO DI TRASPORTO – CONTRASSEGNO – INADEMPIMENTO DEL VETTORE

TRIBUNALE DI MILANO – sentenza del 04 dicembre 2018.

La sentenza in esame ha esaminato la responsabilità del vettore per violazione della “clausola di contrassegno” nel contratto di trasporto, in presenza della quale, ai sensi dell’art. 1692 del codice civile, grava sul vettore l’obbligo verso il mittente di pretendere dal destinatario il pagamento della merce trasportata al momento della consegna.

Nel caso qui affrontato dal nostro studio, il vettore era stato incaricato di un trasporto con obbligo di contrassegno ed aveva accettato come pagamento della merce trasportata un assegno bancario, poi rivelatosi scoperto.

Il Tribunale di Milano, nell’occasione, ha ribadito come in assenza di diversi accordi il vettore sia tenuto ad accettare solo contanti o, al limite, assegni circolari emessi da istituti di credito. Ove invece accetti assegni bancari, il vettore lo fa a suo rischio e pericolo ed è perciò tenuto a rispondere verso il proprio committente qualora l’assegno risulti poi sprovvisto di provvista.

CONTRATTO DI TRASPORTO – PERDITA DELLA MERCE – INCENDIO DEL MEZZO – RECLAMO DEL MITTENTE CONTRO IL VETTORE**TRIBUNALE DI MILANO – sentenza del 27 dicembre 2018**

Il Tribunale di Milano è tornato a pronunciarsi sulla colpa grave del vettore che, come noto, non gli consente di applicare i limiti di responsabilità in caso di perdita o avaria della merce trasportata.

Nel caso in esame, l'autista dell'autocarro, durante la guida, si era accorto della presenza di fiamme in corrispondenza di una delle ruote posteriori. Accostatosi subito sul ciglio della strada, l'autista aveva tentato di spegnere l'incendio con un estintore in dotazione, tuttavia senza fortuna. L'incendio si era quindi propagato al resto del mezzo, distruggendolo interamente con tutta la merce ivi contenuta.

I successivi accertamenti individuavano come causa più probabile dell'incendio l'avvenuto surriscaldamento dei pneumatici.

A seguito del reclamo dei proprietari della merce, il Tribunale ha preliminarmente ribadito come l'incendio del mezzo non possa considerarsi in linea di principio un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore trattandosi, invece, di evento che è sia prevedibile, in quanto in un mezzo di trasporto, quale un autocarro, si trovano liquidi infiammabili (combustibile) e parti meccaniche di per sé soggette a surriscaldamento, che evitabile, attraverso un'adeguata e regolare manutenzione del mezzo stesso.

Il Tribunale, tuttavia, ha escluso che il danneggiato avesse dato la prova di quel grado elevato di negligenza da parte del vettore in cui consiste la colpa grave, non potendo un grave negligenza discendere automaticamente dalla semplice verifica dell'incendio.

